

Osservazioni giuridiche sulla L. n. 170/10 sul diritto allo studio degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento

Salvatore Nocera

news

Dopo una lunga gestazione iniziata nella precedente legislatura, finalmente è stata approvata la L. n. 170/10. Invero il MIUR già negli anni passati aveva emanato varie circolari relative a misure compensative e dispensative nella didattica, consentite agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), poi confluite nell'art. 10 del DPR n. 122/09 sulla valutazione degli alunni con DSA. La presente legge dà un valore definitivo e di norma primaria a tutte le norme amministrative precedentemente emanate.

Appaiono interessanti le norme sulla diagnosi di DSA, che ricordano quelle sulla documentazione necessaria per il riconoscimento del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Senza tale diagnosi gli alunni con DSA non possono avvalersi delle misure compensative e dispensative, né di apposite prove di valutazione.

Inoltre la chiara formulazione dell'art. 1 esclude che agli alunni con DSA possa essere assegnato un insegnante per attività di sostegno, a meno che tali disturbi non si accompagnino a una disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92.

L'art. 3, riguardante l'informativa alle famiglie con invito a presentare la diagnosi di DSA, ricorda la C.M. n. 363/94, concernente

un'analoga procedura per i casi non ancora certificati di alunni con disabilità.

Suscita perplessità l'art. 5, comma 2, riguardante la possibilità di esonero dalla seconda lingua straniera per gli alunni bilingue con DSA. Infatti la normativa generale ha sempre vietato agli alunni che svolgono esami di Stato l'esonero da prove ufficiali, consentendo, con norma speciale, agli alunni con disabilità l'uso di prove equipollenti a quelle ufficiali, ma non l'esclusione da esse. Occorre attendere l'emanazione dei regolamenti ministeriali che chiariranno questo aspetto problematico.

La norma sull'inserimento lavorativo rimane piuttosto nel vago, mentre più puntuale è quella sulla flessibilità di orario di lavoro dei genitori, che comunque è rimessa ai CCNL e risulta quindi priva di efficacia immediata.

Circa la formazione dei docenti prevista dagli articoli 4 e 7 si deve lamentare, come per analoghe norme contenute nella Legge-quadro n. 104/92 per la formazione dei docenti curricolari degli alunni con disabilità, il fatto che tale formazione iniziale e in servizio non sia stata prevista come obbligatoria, rimandando ai CCNL la determinazione delle modalità di svolgimento della stessa. Ciò costituisce un punto debole dei due testi normativi.